

CXIX^a TORNATA

GIOVEDÌ 31 MARZO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3522
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato del palazzo (già Balugani) di proprietà del Comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città »	3538
« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni »	3539
« Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche »	3540
« Costituzione del comune di Terravecchia »	3541
« Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri »	3541
« Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti »	3542
(Discussione di):	
« Ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e le Calabria e provvedimenti vari relativi al funzionamento del predetto Istituto »	3532
Oratori:	
LIBERTINI	3535
FULCI, <i>relatore</i>	3535
RUBILLI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	3535
(Presentazione di)	3522, 3532
Giuramento di senatori (S. A. R. il Duca delle Puglie e S. A. R. il Duca di Spoleto)	3525
Oratori:	
PRESIDENTE	3526
AMEDEO UMBERTO DI SAVOJA-AOSTA	3527
AIMONE ROBERTO DI SAVOJA-AOSTA	3527
Interpellanze (annuncio di)	3544
Interrogazioni (annuncio di)	3544
(Risposta scritta ad)	3545, 3547

(Svolgimento di):	
« Del senatore Di Brazzà sulla recente esplosione avvenuta presso Plava »	3527
Oratori:	
DI BRAZZÀ	3528
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	3527
« Del senatore Berti sul concorso ad ufficiale effettivo della giustizia militare »	3529
Oratori:	
BERTI	3529
BONOMI, <i>ministro della guerra</i>	3529
« Del senatore Presbitero sul passaggio del patronato delle navi asilo dal Ministero della marina a quello del lavoro »	3530
Oratori:	
PRESBITERO	3531
SECHI, <i>ministro della marina</i>	3530
Nomina di commissioni	3525
Ordine del giorno (sull')	3545
Oratori:	
CROCE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3545
DALLOLIO ALFREDO	3545
PATERNÒ	3545
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3545
Relazioni (Presentazione di)	3525, 3532
Ringraziamenti	3522
Uffici (riunione degli)	3545
Oratore:	
PRESIDENTE	3545

La seduta è aperta alle ore 16.5.

(Entrano nell'Aula le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Conte di Torino, accolti da prolungati applausi dei senatori. Entra nella tribuna Reale anche S. A. R. la Duchessa d'Aosta alla quale applaudono fragorosamente i senatori e le tribune; S. A. R. ringrazia).

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri degli affari

esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le antichità e belle arti e quello per l'industria e il commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che Sua Maestà la Regina Elena mi ha indirizzato il seguente telegramma:

« 17 marzo 1921.

« Sono stata molto sensibile alla nuova geniale testimonianza di simpatia che il Senato del Regno ha voluto darmi in questa occasione dolorosa.

« Con animo riconoscente ringrazio cordialmente Lei e gli Onorevoli Colleghi della Camera vitalizia.

« ELENA ».

(*Applausi*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura di una lettera pervenuta dalla famiglia del compianto senatore Casalini.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« 19 marzo 1921.

« Eccellenza,

« Anche a nome della mia famiglia esprimo alla Eccellenza Vostra i sensi della nostra viva riconoscenza per le elevate parole con cui la Eccellenza Vostra ha ricordato in Senato il nostro compianto Padre.

« In pari tempo prego l'Eccellenza Vostra di voler rendersi interprete presso l'Alto Consesso della nostra gratitudine per le condoglianze che esso ha voluto ci fossero rivolte.

« Con devoto ossequio.

« Dell'E. V. dev.mo

« Ing. Enzo Casalini ».

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Taddei di giorni 15, Chersich e Stoppato di giorni 7, Zippel e Mazziotti di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge che sono stati presentati alla Presidenza nell'intervallo delle sedute.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Elenco dei disegni di legge comunicati alla presidenza durante la sospensione dei lavori.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Costituzione in comune autonomo della frazione Colle Montebove (299);

Trattamento di pensione agli ufficiali della riserva (300);

Per uno stato giuridico degli ex sottufficiali (301);

Costituzione in comune della frazione di Melissano (Lecce) (311);

Costituzione in comune autonomo della frazione Pace del comune di S. Lucia del Mela (Prov. di Messina) (321);

Costituzione in comune autonomo della frazione Lumezzane San Sebastiano (322);

Modificazioni alle vigenti leggi elettorali in tema di ineleggibilità di incompatibilità e di sostituzione di deputati durante la legislatura (n. 323);

Dal ministro degli affari esteri:

Per l'acquisto di un palazzo da cedere in uso all'ambasciata di Germania (335);

Autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel regno al trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia firmato a Roma il 30 settembre 1919 (n. 358);

Autorizzazione della spesa di corone svedesi 700,000 per l'acquisto, adattamento e arredamento di un immobile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Stoccolma (N. 362);

Dal ministro dell'agricoltura:

Disposizioni relative ai canoni nei contratti di locazione di fondi rustici (N. 336);

Trattamento di pensione al personale di custodia del Real corpo delle foreste (N. 337);

Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria (N. 360).

Dal ministro delle finanze:

Disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo (N. 297);

Sistemazione patrimoniale e industriale dei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore (numero 309);

Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto (N. 310);

Dal ministro della giustizia:

Provvedimenti economici a favore della magistratura, Consiglio di stato, Corte dei conti e Avvocatura erariale (N. 298);

Maggiore spesa per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli (N. 302);

Dal ministro della guerra:

Riordinamento del personale dei farmacisti militari (N. 308);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 320).

Dal ministro dell'industria e commercio:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi istituti superiori di studi commerciali (N. 326);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso (N. 327);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle regie scuole me-

die di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale (N. 328);

Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale (N. 329);

Provvedimenti per agevolare la costruzione di case (N. 330);

Istituzione in Genova di un Regio Istituto commerciale (N. 331).

Dal ministro dell'interno.

Conversione in legge del decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 2445, che proroga la scadenza del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra (N. 318);

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni (N. 319);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 750, relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1919 (N. 324);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara (N. 325);

Proroga del termine fissato all'art. 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche (Numero 357);

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolanze per la esecuzione di opere igieniche da parte degli enti locali. Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050; Regio decreto 1° aprile 1915, n. 427; decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108; decreto luogotenenziale 26 maggio, 1918, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolanze per l'esecuzione di opere igieniche (N. 357);

Modificazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti (N. 361);

Proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per provvista di acqua potabile (N. 364).

Dal ministro della pubblica istruzione.

Istituzione di una scuola superiore di chimica industriale in Bologna (N. 303);

Celebrazione dei VI Centenario della morte di Dante (N. 315);

Donazione al Regno dei Belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Ruggero van der Weyden (N. 316);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze (N. 338);

Compimento dell'assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (N. 339);

Provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno degli uffici della Amministrazione scolastica e provinciale (Numero 340).

Dal ministro dei lavori pubblici.

Prolungamento della strada provinciale adriatica (n. 102 dell'elenco III, tabella B, della legge 23 luglio 1881, n. 333 (N. 304);

Disposizioni relative alla costruzione della linea navigabile di terza classe Parma-Colorno-Po (N. 305);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1910, n. 558, recante provvedimenti per opere stradali nelle provincie in cui hanno vigore leggi speciali (N. 306);

Autorizzazione di spese per la esecuzione dei lavori di sistemazione del fiume Magra e del bacino del Dosolo nelle provincie di Genova e Bologna (N. 307);

Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto e ad una Società da costituirsi, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci (N. 317);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 964, sui sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919 (N. 332);

Conversione in legge del decreto Reale 11 maggio 1920, n. 694, recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra (N. 333).

Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato e modificazioni alla legge organica delle ferrovie dello Stato (n. 341);

Disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (n. 342);

Modificazioni alla legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (n. 343);

Istituzione di un ente autonomo per la costruzione ed esercizio del porto fluviale di Piacenza (n. 350);

Conversione in legge del Regio decreto, 8 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani (n. 351);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, riguardante il finanziamento dei Consorzi di bonifica (numero 352);

Conversione in legge dei decreti Reali 20 ottobre 1919, n. 1916; 9 novembre 1919, n. 2386 e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica (n. 353);

Conversione in legge del decreto 2 settembre 1919, n. 1627, che costituisce un nuovo ente denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche (n. 354).

Dal ministro del lavoro:

Sesto censimento della popolazione (n. 355);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di enti cooperativi di consumo, degli Istituti di consumo e degli enti autonomi di consumo per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità (n. 356);

Riforma della legislazione sulle cooperative (n. 359);

Modificazione della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno nella industria della panificazione e della pasticceria (n. 363).

Dal ministro del tesoro:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1919,-20 nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21 (312);

Autorizzazione della spesa di lire 11 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione, della giustizia e della Corte dei conti (n. 313);

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (n. 314);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (n. 334);

Maggiori assegnazioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21, per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal predetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-20 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919 (n. 344);

Maggiori e nuove assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1919-20 (n. 345);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 85,536.21 allo stato di previsione della del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20 per provvedere al saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori all'esercizio 1919-20 (numero 346);

Approvazione di eccedenze d'impegni e di pagamenti verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19 (n. 347);

Aumento del limite di somma dei mandati a disposizione da emettersi dal Ministero della pubblica istruzione, per pagamento delle retribuzioni per classi aggiunte e supplenze ad insegnanti di scuole medie (n. 348);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-1921 (n. 349).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la Commissione speciale per il disegno di legge n. 296: « Ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e provvedimenti vari relativi al funzionamento del predetto Istituto » ha presentato la sua relazione.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che in conformità del mandato conferitomi nella seduta del 26 febbraio scorso, ho così composto le seguenti Commissioni speciali:

Per l'esame del disegno di legge n. 336: « Disposizioni relative ai canoni nei contratti di locazione di fondi rustici » i signori senatori Faina, Calisse, Bellini, Bergamasco, Cassis, Cencelli e Podestà.

Per l'esame dei disegni di legge n. 341: « Nuovi quadri di classificazione, degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato » e modificazioni alla legge organica delle ferrovie dello Stato »; n. 342 « Disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato »; n. 343 « Modificazioni alla legge 19 giugno 1913 n. 641 sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato » i signori senatori Corsi, Di Sant'Onofrio, Corbino, Dallolio Alfredo, Gallini, Valli e Mariotti.

Giuramento delle loro Altezze Reali i principi Amedeo Umberto di Savoia-Aosta duca delle Puglie e Aimone di Savoia-Aosta duca di Spoleto.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato Sua Altezza Reale il principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta, duca delle Puglie, invito i signori senatori Diaz e Colonna Fabrizio a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Sua Altezza Reale il principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta duca delle Puglie, è introdotto nell'aula).

(Tutti gli onorevoli senatori ed i ministri si alzano ed applaudono. Si applaude anche dalle tribune).

(Sua Altezza Reale il principe Amedeo Umberto di Savoia duca delle Puglie, presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto). *(Tutti gli onorevoli senatori ed i ministri applaudono. Si applaude anche dalle tribune).*

PRESIDENTE. Do atto a Sua Altezza Reale il principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta duca delle Puglie, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni. *(Tutti gli onorevoli senatori ed i ministri applaudono. Si applaude anche dalle tribune).*

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato Sua Altezza Reale il principe Aimone di Savoia-Aosta duca di Spoleto, invito i signori senatori Thaon di Revel e Melodia a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Sua Altezza Reale il principe Aimone di Savoia-Aosta duca di Spoleto è introdotto nell'aula).

(Tutti gli onorevoli senatori ed i ministri si alzano ed applaudono. Si applaude anche dalle tribune).

(Sua Altezza Reale il principe Aimone di Savoia-Aosta duca di Spoleto presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

(Tutti gli onorevoli senatori ed i ministri applaudono. Si applaude anche dalle tribune).

PRESIDENTE. Do atto a Sua Altezza Reale il principe Aimone di Savoia-Aosta duca di Spoleto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni. *(Tutti gli onorevoli senatori ed i ministri applaudono. Si applaude anche dalle tribune).*

PRESIDENTE. *(Si alza e con lui si alzano tutti gli onorevoli senatori ed i ministri; segni di vivissima attenzione).*

Altezze Reali,

In Voi che combatteste valorosamente tra le schiere dei nostri eroici soldati di terra e di mare, noi acclamiamo la gloria che attraverso

i secoli fu fedele compagna della Vostra Casa; noi onoriamo l'esercito e la marina in cui ravvisiamo simboleggiate le virtù della nostra stirpe (*approvazioni*), noi riaffermiamo la nostra vittoria. La riaffermiamo oltre le frontiere verso coloro che mostrano d'ignorarla (*applausi*), la riaffermiamo entro i nostri confini verso coloro che con animo parricida la rinnegano. (*Applausi ripetuti*).

La natura, ricoprendo di lussureggiante vegetazione i campi di battaglia, distrugge le tracce delle stragi e prodiga i suoi sorrisi dove già imperversava la morte. Alla stessa guisa noi desideriamo che svaniscano gradatamente gli odi e le passioni che continuano ad agitare gli uomini e che la loro attività si rivolga tutta alle opere sante e feconde della pace. Ed intanto abbiamo fiducia che il Governo saprà reprimere prontamente la propaganda malvagia e le gesta nefande dei criminali che, o istigati o aiutati, da agenti stranieri e da oro straniero insanguinano l'Italia e disonorano la umanità. (*Applausi vivissimi*).

Ma anche attraverso quella lunga pace che vogliamo ed auspichiamo e ad assicurar la quale dovrebbero convergere gli sforzi di tutti i buoni cittadini, v'ha un sentimento che il tempo non deve affievolire, quello cioè della riconoscenza per coloro che hanno versato il loro sangue per la Patria. (*Applausi*). Affermiamo pertanto che mai l'oblio ricoprirà quel sentimento colle sue ceneri. (*Applausi prolungati*).

La nostra Carta Costituzionale ha voluto che i principi Reali, appena raggiunta l'età maggiore, portassero il loro slancio giovanile in mezzo al canuto senno del Senato. E ciò non fu senza ragione. Certo ciascun Principe di Casa Savoia potrebbe ripetere il motto del gran Re Vittorio Emanuele II: « Per trovare sicuri esempi di fede e di lealtà mi basta ricordare la storia dei miei padri ». (*Approvazioni*).

Tuttavia Voi non potete restare indifferenti all'alto esempio di patriottismo, di elevatezza dei sentimenti e di nobiltà della forma, di amore intenso e perseverante del pubblico bene, alto esempio che il Senato ha dato costantemente, dall'inizio dell'opera grandiosa della nostra unità nazionale, fino a questi giorni nei quali abbiamo avuto la ventura di vederla compiuta. (*Approvazioni*).

E poiché il nostro Statuto non contiene la

disposizione della Carta francese del 1814, la quale, salvo casi eccezionali, vietava ai Principi Reali, benchè riconosciuti membri di diritto della Camera dei Pari, di partecipare alle sue sedute sotto pena di nullità delle deliberazioni prese alla loro presenza, noi ci auguriamo che a Voi, Altezze Reali, sarà dato di profittare qualche volta della nostra più liberale costituzione e di assistere a qualcuna delle nostre discussioni più importanti. (*Approvazioni*).

Ciò non sarà senza profitto per Voi; e per noi che custodiamo gelosamente la tradizione della fedeltà al Re ed a Casa Savoia (*Grida di viva il Re! viva Casa Savoia! applausi vivissimi*) di cui non sappiamo concepire le sorti e le fortune separate dalle sorti e dalle fortune d'Italia, per noi la presenza Vostra sarà ragione di grande letizia! (*Ripetuti e generali applausi*).

S. A. R. AMEDEO UMBERTO DI SAVOIA AOSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S. A. R. AMEDEO UMBERTO DI SAVOIA AOSTA. Un fremito di gioia purissima mi percorre le più intime fibre del cuore per l'alto onore oggi concessomi.

Le benevole parole dell'illustre Presidente aggiungono alla mia gioia la grata rievocazione del mio passato di guerra, riempiendomi l'animo di commozione, di gratitudine. (*Benissimo*).

Troppo piccolo contributo mi fu concesso di dare alla grandezza d'Italia; ma è stato offerto con ardore di soldato, con passione di cittadino, con devozione di principe (*benissimo*); esso è strettamente legato al ricordo dei miei indimenticabili artiglieri (*applausi vivissimi*), di questi umili, ma grandi figli della nostra terra, ai quali mi piace rivolgere un riconoscente saluto. (*Applausi*).

Orgoglioso di far parte di questa Assemblea, che nei suoi membri racchiude l'anima stessa della Patria, ringrazio S. E. il Presidente e gli onorevoli senatori dell'accoglienza cordiale, assicurando che, come in guerra, così in pace ogni mia energia si svolgerà allo scopo che ho ognora perseguito: la grandezza d'Italia. (*Applausi vivissimi*).

S. A. R. AIMONE ROBERTO DI SAVOIA AOSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S. A. R. AIMONE ROBERTO DI SAVOIA AOSTA. Con viva commozione ringrazio S. E. il Presidente del saluto che mi ha voluto porgere e in special modo del cenno che ha voluto fare al mio servizio di guerra come soldato del mare e dell'aria. (*Approvazioni*).

In questa altissima Assemblea, che tanto intensamente sente il palpito della Patria, ritroverò lo stesso fremito che era nella mia nave e nel mio idrovolante. (*Approvazioni*).

Sono perciò orgoglioso dell'onore concessomi, orgoglio che sarà di sprone a perseverare nella bella via del dovere, con il solo scopo della gloria del Re e della fortuna d'Italia. (*Applausi vivissimi e grida di Viva il Re! Viva l'Italia!*).

(*I senatori, i ministri e le tribune ripetutamente applaudono anche a S. A. R. la duchessa d'Aosta, che ringrazia dalla tribuna Reale*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Di Brazzà al ministro del tesoro « per avere schiarimenti sulla recente esplosione di polveri già estratte dai proiettili e destinate all'agricoltura, avvenuta presso Plava ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

FACTA, ministro delle finanze. Nell'assenza del mio collega del tesoro, darò io le informazioni che l'onorevole Di Brazzà desidera. Come l'onorevole senatore sa, per la raccolta del materiale tuttora giacente in terreni che furono teatro di combattimenti, fu costituito un apposito Consorzio, il quale, in base alla convenzione a suo tempo stipulata con lo Stato, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione e trasporto delle munizioni sotto la diretta sorveglianza e sotto il controllo del personale fornito dalla Amministrazione.

Malgrado ciò, e per quanto il Consorzio stesso si sforzi nel miglior modo di assolvere il compito suo, vi sono qua e là dei materiali che non possono essere tutti compresi nella più diligente raccolta: e perciò non si possono ovviare gli inconvenienti che si manifestano, e talvolta danno luogo a disgraziate circostanze.

Ad ogni modo, si fa di tutto perchè questi fatti si riducano al minor numero possibile. Il senatore Di Brazzà si riferisce specialmente allo scoppio avvenuto presso Plava, appunto dopo la cernita di questi materiali. Non fu possibile accertare la causa del sinistro; ma dalle constatazioni fatte sul posto, pare che si tratti di un tubo di gelatina, probabilmente avariata, caduto dalle mani di un operaio, o da questi gettato nel mucchio dei rottami.

L'operaio era assicurato dal Consorzio, quindi fu provveduto; ad ogni modo, credo d'interpretare il sentimento del senatore Di Brazzà mandando un reverente saluto a questa vittima del lavoro.

Altri fatti consimili si verificarono: ma io posso però assicurare l'onorevole senatore Di Brazzà che, in seguito a sollecite istruzioni impartite dal ministro del tesoro, si farà tutto il possibile perchè la raccolta di questo materiale avvenga al più presto, e vengano impediti questi fatti, che non possono che recarci grandissimo dolore, ma che sono inevitabili per la gran mole dei materiali sepolti, e che mano a mano vengono trovati. Io confido che questi provvedimenti varranno a tutelare la incolumità dei cittadini: e in ciò mi unisco all'augurio del senatore Di Brazzà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Brazzà per dichiarare se è soddisfatto.

DI BRAZZÀ. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro delle finanze delle informazioni fornitemi sulla esplosione avvenuta tempo fa nel territorio di Plava.

La mia interrogazione, presentata già da tempo all'onorevole ministro della guerra, è stata trasmessa, per ragioni di competenza, all'onorevole ministro del tesoro e da questo all'onorevole ministro delle finanze.

Da quanto risulta dalle spiegazioni date dall'onorevole ministro delle finanze l'esplosione è avvenuta in locali pertinenti ad uno dei tanti consorzi, ai quali è stata affidata la liquidazione degli enormi depositi di merci e materiali di ogni specie, accumulati per far fronte alle esigenze della guerra. Il principio dei consorzi poteva forse esser buono, ma è accaduto invece che, sia per mancanza di sorveglianza, sia per altri motivi, il danno per le nostre fi-

nanze è stato grandissimo. Gli abusi, per non dire altro, commessi da moltissimi di questi consorzi-facilitati dalla connivenza e dalla complicità di individui i quali erano mossi soltanto da interessi personali, sono stati tali e tanti che sarebbe difficile elencarli tutti; benchè il nostro collega Tassoni e altri ne abbiano segnalati molti nelle interpellanze che hanno avuto luogo in Senato su questo argomento.

Che cosa dire, per esempio, di *stocks* di calci di fucile di buonissimo legno di noce ceduti a lire 3.50 il quintale, mentre il prezzo del legno comune era di 12 lire? Io dubito molto che il Governo sia ancora al caso di portarvi qualche rimedio, ma spero che vorrà procedere se non altro alla ricerca delle responsabilità, per punire i colpevoli con tutto il rigore della legge.

E giacchè sono su questo soggetto pregherei l'onorevole ministro di giustizia di volere sollecitare il processo contro i componenti la Commissione di rimonta cavalli nel Nord-America, passato dall'autorità giudiziaria militare alla Regia Procura di Roma, e da questa trasmessa fin dal 14 settembre del 1920 alla Corte d'appello di Roma per il corso ulteriore, giacchè alcuni dei reati ascritti agli imputati, vale a dire prevaricazione, allontanamento da pubbliche gare e frodi in forniture, sarebbero di competenza della Corte d'assise

Tornando ora alla questione dei depositi di munizioni, causa di tante esplosioni e giusti reclami, questione che è di competenza dell'onorevole ministro della guerra, mi sia permesso ricordargli che, dopo l'ultima interpellanza svolta in Senato, ho ricevuto una lettera del sindaco di Manzano, nella quale mi avvertiva che il deposito vicinissimo ai paesi di Manzinello, S. Lorenzo e Soleschiano, del quale già più di un anno fa, io aveva avuto assicurazione che sarebbe stato tolto, è in piena efficienza e che vi sono ancora i depositi a Medeuza e a San Giovanni di Manzano. Sono tornato su questo argomento spinto dal detto: *Gutta cavat lapidem*; voglio sperare che ciò accada, ma ne dubito; ciò premesso, non posso fare altro che associarmi al cordoglio espresso dall'onorevole ministro delle finanze per la vittima di questa esplosione, e, prendendo atto delle sue dichiarazioni, attenderò a dichiararmi soddisfatto quando le mie richieste abbiano avuto un risultato soddisfacente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Berti al ministro della guerra: « per conoscere come si concili il concorso bandito nel febbraio p. p. e che si chiude col 31 marzo per il passaggio dei magistrati ordinari nel personale degli ufficiali effettivi della giustizia militare, col conforme impegno precedentemente assunto verso gli ufficiali inferiori effettivi e delle categorie in congedo, laureati in giurisprudenza ed iscritti in Albi di avvocati e procuratori, stati adibiti a prestar servizi, nei momenti del più intenso lavoro, presso i tribunali militari; nonchè per conoscere se non reputi giusto ed equo doversi provvedere per almeno ammettere detti ufficiali, tutti ex-combattenti e taluno mutilato di guerra, a partecipare, sia pure eccezionalmente, al concorso medesimo insieme ai magistrati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

BONOMI, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Berti desidera conoscere come si concili il concorso bandito nel febbraio u. s. pel passaggio di magistrati ordinari nel personale degli ufficiali effettivi della giustizia militare con un affidamento diverso dato in una circolare a mia firma. Rispondo all'onorevole senatore Berti ricordando il decreto luogotenenziale dell'11 aprile 1918, che stabilisce le nuove norme per l'ordinamento della giustizia militare. In quel decreto, e precisamente all'art. 1, si diceva, che il personale degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare è scelto, per i tribunali militari, tra i funzionari della magistratura ordinaria; quindi, per la disposizione precisa di questo decreto luogotenenziale, io dovevo aprire il concorso pel passaggio di magistrati ordinari nella giustizia militare e non potevo fare diversamente. È vero che in una circolare a mia firma in data 24 marzo 1920 si diceva, che il servizio prestato a seguito di quella circolare presso i tribunali militari sarà tenuto nella debita considerazione per un eventuale trasferimento nei ruoli degli ufficiali effettivi della giustizia militare accennandosi così alla eventualità che anche quei giovani ufficiali che hanno prestato servizio nella giustizia militare possano essere trasferiti permanentemente nella giustizia militare.

Ora quale può essere l'eventualità prevista? Questa soltanto: che il concorso aperto a termini di legge tra i magistrati ordinari non possa dare un risultato soddisfacente; in questo caso si vedrà la opportunità di modificare il decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 per tener conto del servizio prestato da questi giovani così che essi possano fare passaggio nella giustizia militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti per dichiarare se è soddisfatto.

BERTI. Ringrazio l'onorevole ministro per la cortesia della sua risposta, e anchè perchè nelle sue parole io trovo un senso di benevolenza verso questi nostri ufficiali chiamati alla giustizia militare, i quali hanno fatto la guerra e hanno lasciato anche brandelli di carne sui campi di battaglia; ma non posso dichiararmi soddisfatto della sostanza della sua risposta, e questo mi duole non per il mio insuccesso personale, ma per l'insuccesso della causa giusta che ho voluto portare oggi in questa Assemblea.

Con la circolare del marzo 1920, furono invitati a partecipare alla giustizia militare gli ufficiali di complemento in congedo, e gli ufficiali effettivi; questi, domandando di entrare nella giustizia militare sarebbero stati tratti in servizio, e i già congedati vi sarebbero stati richiamati. Questo invito agli ufficiali effettivi e di complemento portava ad un vero concorso per titoli e la circolare dichiarava che gli ufficiali prescelti sarebbero stati adibiti nelle varie cariche a servizio della giustizia militare. Tale circolare porta un ultimo inciso che suona in questo modo: « Il servizio prestato a seguito della presente circolare presso i tribunali militari sarà tenuto in debita considerazione per un eventuale trasferimento nel ruolo degli ufficiali effettivi della giustizia militare ». Ora non pochi di questi nostri valorosi ufficiali, o rimasero in servizio e assunsero funzioni esclusivamente giudiziarie, ovvero si fecero richiamare per passare a far parte della giustizia militare. Ciò avvenne in un momento assai grave per l'Amministrazione della giustizia militare. Eravamo nel periodo della smobilitazione, quando i magistrati ordinari dovevano rientrare nelle loro sedi; si trattava di un momento di lavoro; bisognava provvedere alla definizione di tutte le pratiche arretrate, a quelle delle amnistie concesse, a quelle derivate da

aboliti tribunali di guerra e anche da qualche tribunale militare territoriale, e questi ufficiali dovevano essere laureati in legge e iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori. Questi ufficiali e più particolarmente quelli di complemento, dovettero non ritornare al loro lavoro ordinario o abbandonarlo nella fiducia e nella speranza dell'affidamento che dava loro questa circolare dell'onorevole ministro, che cioè una volta entrati nella giustizia militare e dopo aver data prova della loro attitudine sarebbero stati preferiti e messi ai molti posti vacanti nella giustizia militare. Questi ufficiali hanno fatta una ottima prova ed ella, onorevole ministro, lo può attestare; hanno lavorato con la coscienza del proprio dovere e hanno portato un forte contributo nella risoluzione dei gravi problemi e degli importanti lavori della giustizia militare.

Eravamo a questo punto quando è uscita la circolare a cui ella ha alluso, del febbraio 1921 con la quale è aperto un concorso per i magistrati ordinari ad ufficiali effettivi della giustizia militare. Questo, onorevole ministro, ha creato un senso di dispiacere e di disagio in questi nostri ufficiali i quali si aspettavano che sarebbe stata tradotta in atto la promessa avallata dalla firma del ministro. Questi ufficiali oggi, se non si trovasse modo di rimediare, si troverebbero ad essere presi e posti, non dirò, sul lastrico, perchè sono giovani di energia che sapranno sempre conquistare il loro posto nella vita e nella società, ma si troveranno certo a dover ricominciare una carriera che avevano abbandonata, perchè avendo dato prova luminosa di compiere bene il loro mandato, speravano di essere chiamati ad entrare nei ruoli effettivi della giustizia militare.

Ora, onorevole ministro, io non posso accettare l'argomento base della sua risposta; ella ha detto che bisognava applicare il decreto luogotenenziale dell'aprile 1918, il quale all'articolo 1 dice: « il personale è scelto tra i funzionari, della magistratura ordinaria ». Ma questo decreto, se sono esatte le informazioni di persone competenti, non è stato mai tradotto in legge, nè è stato presentato alla Camera o al Senato; quanto meno, ripeto, non è stato convertito in legge. Ma se pur fosse stato convertito in legge la questione sarebbe ancora più grave, perchè questo decreto porta la data del 1918 e allora non era il caso, nel 1920, di

emanare una circolare per creare in questi ufficiali che erano in servizio o in congedo speranze da non poi realizzarsi.

Onorevole ministro, non mi voglio dilungare: questi ufficiali domandano che almeno si usi loro, non il favore, ma di loro si rispetti il diritto, di partecipare al concorso insieme ai magistrati ordinari, essi che, pure avendo la stessa cultura dei magistrati ordinari, hanno sopra di loro il vantaggio della pratica particolare del diritto penale militare, che hanno studiato, che hanno meditato, che hanno applicato per lungo tempo nell'esercizio dei loro doveri presso la giustizia militare. Non credo che sia ancor tardi, per quanto con oggi scada il termine del concorso; credo che quando la causa è giusta si debba trovare sempre il modo per evitare l'ingiustizia, ed ho piena fiducia in voi che molte volte avete dato prova con le parole e coi fatti di grande deferenza e affetto ai nostri soldati. Quindi, onorevole ministro, da voi e dalla vostra risposta odierna, che non soddisfa, appello a voi che domani, *re melius perspensa*, ascoltando la voce interna che vi afferma la giustizia della causa che io sostengo, troverete il modo di provvedere perchè di questi nostri ufficiali non vadano deluse le speranze, essi che non delusero l'aspettativa e le speranze della Patria, e in guerra e in pace servirono costantemente la Patria con fede, con entusiasmo, con sacrificio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Presbitero, al ministro della marina: « per sapere quali ragioni consigliarono il passaggio del Patronato delle Navi Asilo dal Ministero della marina a quello del lavoro ».

Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

SECHI, *ministro della marina*. Il Ministero del lavoro è anche Ministero della previdenza sociale, e tale è infatti la denominazione che gli è attribuita dal decreto che l'ha istituito nel giugno 1920. Il decreto stesso attribuisce al Ministero del lavoro e previdenza sociale la specifica competenza sulle istituzioni di previdenza e su quelle intese ad ovviare alla disoccupazione.

Date queste specifiche attribuzioni conferite al Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della marina non aveva motivo di

non aderire alla richiesta che quel Ministero gli aveva rivolto di avere esso la sovrintendenza anche sulle navi-asilo. Ma a parte la questione di competenza, si può ritenere che riuscirà più facile al Ministero del lavoro, anzichè a quello della marina, di impostare nel suo bilancio, che ha essenzialmente scopi sociali, scopi di previdenza e di assistenza, maggiori assegni per l'incremento delle navi-asilo. Inoltre il Ministero del lavoro, il quale ha i propri organi e uffici sparsi in tutta la penisola, ha maggiore contatto sia con gli uffici di Stato che con istituzioni private le quali si occupano di previdenza; e perciò potrà meglio del Ministero della marina promuovere obbligazioni a vantaggio delle navi-asilo. Sembra dunque che vi sia, oltre ad una ragione di competenza derivante dall'istituzione stessa del Ministero del lavoro e della previdenza, anche una ragione di opportunità che giustifichi il provvedimento in questione.

D'altra parte non è sembrato al Ministero della marina che tale provvedimento potesse in guisa alcuna nuocere al buon funzionamento delle navi-asilo nei riguardi dell'istruzione professionale e marinaresca, e neppure al rendimento delle navi-asilo per quanto riguarda la formazione dei nuovi marinai, sia per la marina da guerra sia per la marina mercantile.

Infatti il Ministero della marina è rappresentato nel Consiglio di patronato che sovrintende al funzionamento di queste navi-asilo, ed a mezzo del suo rappresentante ha sempre modo di far valere i criteri che crede più opportuni nei riguardi degli affari che interessano in più particolar modo la sua competenza. Aggiungo che è avvenuto il trapasso al Ministero del lavoro si è sempre proceduto di comune intesa e di buon accordo, e tutte le richieste del Ministero della marina hanno trovato favorevole accoglienza in seno al Patronato. Dirò di più: che dopo avvenuto il trapasso al Ministero del lavoro si è potuto venire ad una organizzazione la quale potrà dare buoni frutti per l'avvenire, e che ha già iniziato lo svolgimento dell'opera sua, cioè a dire l'imbarco di alcuni allievi più grandicelli su navi da guerra opportunamente scelte ed in particolar modo sulle unità delle squadriglie di pesca, ove essi possono fare buona pratica marinaresca ed avviarsi verso un mestiere.

Tutto questo si continua a fare anche adesso, ed io ritengo che nessun inconveniente potrà nascere da ciò.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Mi duole di dover dichiarare all'onorevole Ministro della Marina che non sono soddisfatto della risposta ch'egli mi ha dato. Egli ha parlato delle attribuzioni che in questa materia sono proprie del Ministero del Lavoro; e al riguardo dell'istituzione delle navi-asilo, ha prospettata la condizione di queste navi facendole apparire delle vere scuole professionali, tanto è vero che egli dice che nel Patronato vi è un rappresentante del Ministero della Marina; che gli allievi più grandicelli imbarcano sulle Regie navi e squadriglie sperimentali di pesca: e ciò conferma sempre più che questi ragazzi sono avviati alla carriera del mare. Ora se ciò è, se si riconosce che queste navi-asilo sono come la scuola elementare rispetto agli istituti nautici, i quali dal Ministero dell'Istruzione, or son pochi mesi, sono passati a quello della Marina, io non capisco perchè la Marina prenda queste scuole elementari e le passi al Ministero del Lavoro, dal momento che queste navi-asilo debbono formare dei marinai o per la pesca o per la marina mercantile o da guerra.

E non comprendo nemmeno questo trapasso dal punto di vista economico, perchè io ho letto nel decreto legge che le spese contemplate nell'articolo 5 della legge che istituiva il Patronato sono sempre rimaste a carico del Ministero della Marina; e si sa benissimo che queste sono le maggiori spese perchè quelle riguardanti la manutenzione. Quindi se le spese rimangono quasi tutte a carico del Ministero della Marina, se questi ragazzi sono indirizzati alla carriera del mare, non capisco perchè dal Ministero della marina, che è quello competente per tutto ciò che si riferisce al mare, debbano passare sotto la direzione del Ministero del Lavoro.

Faccio poi notare una, per così dire, contraddizione: perchè non molti mesi fa, il Parlamento ha approvata una legge con la quale si passavano gli Istituti nautici dal Ministero dell'Istruzione a quello della Marina ed io mi ricordo che in quest'Aula l'onorevole collega nostro Ruffini, allora Ministro della Istruzione

Pubblica, dichiarò che egli si distaccava da questi figli dilette — che erano gli istituti nautici — perchè era persuaso delle buone argomentazioni addotte in favore del passaggio di essi al Ministero della Marina. Ora se gli Istituti nautici, che sono anche essi istituti professionali (perchè formanó capitani e macchinisti), dall'Istruzione Pubblica sono passati alla Marina, non capisco perchè le navi-asilo dalla Marina debbano passare al Ministero del Lavoro.

Del resto non voglio più a lungo intrattenere il Senato sull'argomento, tanto più che trattandosi di una interrogazione, il tempo per svolgerla è limitato. Mi riservo però di tornare sull'argomento quando sarà portata, per l'approvazione, questa legge al Parlamento, come è indicato nell'articolo 5 del decreto Reale che stabilisce il passaggio delle navi-asilo al Ministero del Lavoro.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1038, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici;

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, num. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore Corsi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CORSI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 11 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione, della giustizia e della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Corsi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Schanzer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SCHANZER. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-20, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Schanzer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge relativo all'aumento degli onorari e diritti accessori ai Regi notari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari del culto della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e provvedimenti vari relativi al funzionamento del predetto Istituto » (N. 296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e provvedimenti vari relativi al funzionamento del predetto Istituto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 296).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Darò ora lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

« Il Senato invita il Governo a provvedere perchè il periodo transitorio fino alla costituzione dell'Amministrazione conforme alle norme della presente legge non oltrepassi l'anno dalla pubblicazione della legge medesima. Lo invita anche perchè nel decreto che in base all'articolo 4 dovrà disporre le modalità per la elezione dei delegati della Camera agrumaria con giusto criterio di proporzione, nell'assegnare a ciascuna provincia il numero dei delegati, si tenga conto della entità della produzione agrumaria ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Camera agrumaria ha la sua sede centrale a Messina e cinque sezioni esecutive a Messina, Palermo, Catania, Siracusa e Reggio Calabria.

La sezione di Messina comprende il territorio della provincia di Messina, la sezione di Palermo quello di Palermo e di Trapani, la sezione di Catania quello di Catania e Caltanissetta, la sezione di Siracusa quello di Siracusa e di Girgenti, la sezione di Reggio Calabria quello di Reggio Calabria.

(Approvato).

Art. 2.

Provvedono alla gestione della Camera, nell'ambito delle rispettive competenze, fissate dalla presente legge, un Comitato di delegati, un Consiglio di amministrazione, ed il Direttore generale. La Camera è sottoposta alla vigilanza del Ministero per l'industria ed il commercio, che la eserciterà secondo le norme da determinarsi per regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Spetta al Comitato dei delegati:

a) esaminare ed approvare il conto consuntivo che sarà proposto dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi della chiusura della gestione e sarà pubblicato;

b) nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione;

c) nominare il collegio arbitrale, di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) proporre al Ministero per l'industria e il commercio, entro la seconda metà del mese di agosto di ciascun anno, la misura del prezzo minimo prudenziale di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo;

b) determinare il prezzo di vendita del citrato e dell'agrocotto;

c) compilare il conto consuntivo di ogni esercizio e presentare quest'ultimo con relazione illustrativa al Comitato dei delegati;

d) nominare e revocare il personale, su proposta del Direttore Generale, e con le norme da stabilirsi per regolamento;

e) dare le direttive per l'andamento generale dell'amministrazione dell'azienda.

Spetta al Direttore Generale:

a) dirigere tutti i servizi dell'azienda, la cui rappresentanza legale è a lui affidata, e risponderne al Governo, al Consiglio di amministrazione, al Comitato dei delegati;

b) provvedere alla disciplina del personale alla sua distribuzione nei vari uffici ed ai trasferimenti;

c) portare a sollecita conoscenza degli interessati le disposizioni della Camera e le notizie che interessano il commercio degli agrumi e dei derivati, comprese quelle statistiche sulle operazioni.

(Approvato).

Art. 4.

Il Comitato dei delegati è composto di quaranta membri.

Trenta fra essi saranno nominati fra i produttori di agrumi delle provincie di Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Reggio Calabria e dieci fra i produttori di derivati agrumari delle stesse provincie con le modalità da determinarsi per decreto Reale da convertirsi in legge.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

I delegati durano in carica un triennio, e possono essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 5.

Non potranno far parte del Comitato dei delegati:

- a) gli impiegati della Camera;
- b) coloro che abbiano liti vertenti con la Camera;
- c) i fabbricanti e commercianti di acido citrico e gli amministratori di società per la fabbricazione e il commercio di esso;
- d) gli interdetti, gli inabilitati e i falliti, finchè dura lo stato di fallimento;
- e) i condannati per delitti contro la fede pubblica e contro la proprietà.

Non possono far parte contemporaneamente del Comitato dei delegati gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione della Camera è composto di dodici membri e del Direttore Generale. Cinque di detti membri sono nominati, uno per ciascuna provincia, dai membri del Comitato dei delegati rappresentanti dei produttori di agrumi della provincia stessa. Tre membri sono nominati dai dieci delegati rappresentanti dei produttori di derivati agrumari. Gli altri quattro membri sono nominati dal Ministero per l'industria ed il commercio possibilmente tra i funzionari dello Stato, tranne uno di essi su designazione degli Istituti di emissione, anche fra i funzionari degli Istituti stessi.

Nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto dal predetto Ministro, in seno al Consiglio, su una terna da questo proposta, e rappresenta la Camera in giudizio. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per l'ufficio di membro del Consiglio valgono le stesse incapacità ed incompatibilità stabilite per la nomina a membro del Comitato dei delegati.

I membri del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio, come del Comitato dei delegati, hanno diritto al rimborso delle

spese sostenute pel disimpegno del mandato, e sono compensati nei modi e con le forme stabilite con decreto reale.

(Approvato).

Art. 7.

Il Direttore Generale della Camera è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro per il tesoro ed è scelto fra persone di sperimentata capacità.

Il Direttore Generale acquista la stabilità dopo due anni di prova con esito pienamente favorevole. Egli però può essere revocato quando trasgredisca alle leggi ed ai regolamenti o compia atti nocivi alla Camera agrumaria. Gli addebiti gli debbono essere contestati per iscritto, con invito a presentare le giustificazioni entro un termine prefisso. La revoca è deliberata con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'industria ed il commercio di concerto col Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 8.

Qualora la scelta del Direttore cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, questi continua a far parte dell'Amministrazione stessa, conservando il grado, lo stipendio, le indennità e tutti gli altri diritti che gli competono, compreso quello dell'avanzamento.

In tal caso sarà a carico del bilancio della Camera agrumaria soltanto la differenza fra gli assegni stabiliti in organico a favore del Direttore, e lo stipendio e le indennità dovutegli dallo Stato.

(Approvato).

Art. 9.

La somma di due milioni di lire, conferita senza interessi alla Camera agrumaria, a termini dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1910, numero 492, sarà rimborsata al tesoro dello Stato in venti annualità di lire 100.000 ciascuna, a cominciare dall'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sarà esaurito lo stock di citrato esistente presso la Camera al 30 novembre 1921.

Le somme occorrenti per l'estinzione delle annualità predette saranno prelevate dal fondo di riserva.

Qualora il fondo di riserva non fosse a ciò sufficiente il Governo provvederà con decreto reale ad aumentare la tassa camerale nella misura occorrente per fornire alla Camera le somme necessarie.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Volevo far rilevare e non ho presa la parola nella discussione generale, perchè non paresse che io volessi fare dell'ostruzionismo, che la legge non dà nessuna garanzia perchè manca di finanziamento. All'art. 11 si dice che le Banche hanno facoltà di far credito, ma è questa una disposizione assai aleatoria che non assicura il concorso finanziario indispensabile all'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Inoltre non è precisato, e si rimanda ad un decreto da emanarsi, la costituzione del corpo elettorale ed il modo con cui devono essere nominati i delegati. E non dirò di altre mende ed evidenti deficienze, perchè non si dica che io faccia della opposizione al progetto di legge, che riguarda specialmente la regolarizzazione di una industria tanto importante per le provincie della Giulia orientale. Vorrei però che anche dal banco del Governo venisse qualche assicurazione, qualche affidamento sulla reale attuazione di questo disegno di legge; altrimenti, francamente, io la definisco una burlletta.

FULCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *relatore*. Una breve risposta all'onorevole Libertini. La legge che discutiamo è legge integrativa di altre leggi, nelle quali sono contenute le disposizioni che ella lamenta sieno trasandate. Nella legge del 1908 è sistemato ciò che ella desidera. (*Interruzione* Libertini).

Ella faceva parte della Commissione della Camera per quel progetto? Tanto meglio! Ella ricorderà che l'art. 11 di quella legge creava una tassa camerale sia per prodotti non affidati alla Camera, sia per prodotti dalla Camera venduti.

Il disegno che discutiamo aumenta il fondo patrimoniale di riserva facendo affluire oltre i proventi da quella legge stabiliti, il dieci per

cento delle somme dovute ai depositanti per vendite di merce eseguite in esercizi successivi a quello del deposito. Come ella vede la Camera agrumaria ha così sufficienti mezzi per attendere ai fini per i quali è stata creata.

D'altronde io non so rilevare quali rapporti sieno fra le osservazioni dell'onorevole senatore Libertini e l'art. 11 del disegno che discutiamo. Gli istituti di emissione, le loro Casse di risparmio ordinarie non hanno la facoltà di fare qualsiasi operazione di credito a loro libito: la legge rileva le operazioni che possono fare; divieta altre operazioni.

L'articolo 11 consente a quegli istituti una operazione che per la legge che li regola non potrebbero eseguire. E l'operazione è questa: quegli istituti possono fare sovvenzioni garantite da pegno sulla merce o da privilegio speciale. Così la Camera può smobilizzare, mi si permetta il vocabolo, il valore della merce depositata e dare ai depositanti anticipi e far loro maggiori pagamenti. Quanto ciò sia utile agli industriali - e indirettamente ai proprietari di giardini, ad esportatori - alla economia della Sicilia è facile indurre. Ecco, onorevole Libertini, quale è la portata dell'art. 11 che discutiamo.

RUBILLI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBILLI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e commercio*. Anche a nome del ministro dell'industria e commercio, credo di poter dare all'onorevole Libertini il più ampio affidamento che non solo avrà larga e precisa applicazione questa legge che ora è in votazione dinanzi al Senato, ma che saranno ancora applicate tutte quelle norme le quali derivano da leggi precedenti. È intenzione del Ministero di far sì che tutte quante le questioni le quali si riferiscono a questo gravissimo problema che interessa una intera regione, vengano risolte, e senza ulteriore ritardo. A tale fine si mira con questa legge, e io mi auguro che esso venga completamente raggiunto, mentre posso garantire che allo scopo medesimo tenderà con tutte le sue forze il Ministero.

LIBERTINI. Io devo ringraziare il Governo degli affidamenti dati e, dichiarandomi soddisfatto, mi auguro che i fatti corrispondano alle parole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 10

Il servizio di cassa della Camera agrumaria sarà disimpegnato gratuitamente dal Banco di Sicilia e disciplinato dal regolamento per la esecuzione della presente legge. Sulle somme versate al Banco, questo corrisponderà un interesse inferiore del mezzo per cento a quello stabilito a favore dei depositi nella sua Cassa di risparmio.

(Approvato).

Art. 11.

È data facoltà agli Istituti di emissione, alle loro Casse di Risparmio ed alle Casse di risparmio ordinarie di consentire alla Camera agrumaria in rispondenza alle quantità di citrato o di agrocotto che la medesima possiede, sovvenzioni garantite da pegno sulla merce o da privilegio speciale, nella misura che sarà anno per anno stabilita, e, occorrendo, variata, con decreto del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il ministro del tesoro.

In nessun caso tale misura potrà superare i tre quarti del prezzo di vendita del citrato.

Le modalità tutte delle operazioni previste dal primo comma del presente articolo saranno stabilite, ed accorrendo variate, d'accordo tra i ministri delle finanze, del tesoro e del commercio.

(Approvato).

Art. 12.

Per la merce dell'esercizio 1915-16 rimasta invenduta, il prezzo sarà liquidato nella misura che sarà stabilita dal ministro del commercio di concerto col ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 13.

I magazzini di concentramento del citrato di calcio sono assolutamente vietati.

La merce concentrata in divieto del presente articolo sarà considerata come merce non conferita alla Camera per la vendita e sarà colpita

dalla tassa di cui all'articolo 3 lettera a) della legge 17 luglio 1910, n. 492.

Dal 31 ottobre al 30 novembre di ciascun esercizio non sono consentiti depositi di citrato di calcio.

(Approvato).

Art. 14.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2352, ma l'articolo 5 continuerà ad aver vigore fino al termine previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto.

Con decreto Reale, da emanarsi nell'esercizio di ammortamento delle rimanenze saranno stabilite la data e le norme pel passaggio dal regime di cui al detto Regio decreto 30 novembre 1919 a quello stabilito dal successivo articolo 15.

(Approvato).

Art. 15.

Agli articoli 5 ed 8 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — L'esercizio camerale comincia col 1^o dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

Le vendite di ciascun esercizio sono imputate ai depositi dello stesso esercizio. Se le vendite eccedono i depositi, la parte in eccesso è imputata ai depositi ancora esistenti degli esercizi anteriori a cominciare dall'esercizio più antico.

Il Ministro per l'industria e commercio determina, non più tardi del 15 settembre, su proposta del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, il prezzo minimo di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo. Tale prezzo, che non può essere variato, è stabilito con criteri prudenziali, tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione.

La differenza fra il prezzo di anticipazione ed il prezzo di vendita conseguito in ciascun esercizio, dopo eseguiti i prelievi disposti dalla legge, è destinata ad aumentare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'esercizio stesso calcolato in base al prezzo di anticipazione. Il di più è ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

Le somme che si ricavassero in avvenire dalla vendita del prodotto rimasto invenduto

alla fine di ciascun esercizio ed il cui valore sia stato ammortato saranno distribuite ai depositanti in proporzione delle quantità da ciascuno depositate nell'esercizio stesso.

Art. 8. — La Camera agrumaria è inoltre autorizzata, nei limiti delle disponibilità del suo fondo patrimoniale di riserva, ad anticipare ai depositanti le somme occorrenti per completare il pagamento a loro favore dell'intero prezzo di anticipazione. Essa potrà pure, nei predetti limiti, fare ulteriori anticipazioni in conto delle prevedibili quote di riparto di cui agli ultimi due capoversi dell'articolo 5, limitatamente però alle Società cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agrocotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.

Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite, ed occorrendo variate, con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 16.

La liquidazione a favore dei depositanti avrà luogo distintamente per l'agrocotto e per il citrato di calcio, in base alle somme riscosse per ciascuno dei detti prodotti.

(Approvato).

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, 11 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono prorogate al 31 dicembre 1930.

(Approvato).

Art. 18.

La Camera agrumaria promuoverà la costituzione di cooperative fra i produttori di limoni con lo scopo di provvedere sia alla esportazione e sia alla trasformazione industriale del frutto prodotto dai soci.

Con decreto Reale promosso dal ministro per l'industria ed il commercio, udita la Camera agrumaria, saranno stabilite le norme per regolare il funzionamento delle cooperative agrumarie nell'intento di assicurare ai produttori la maggiore possibile partecipazione ai prezzi di vendita sia del frutto sia dei derivati.

La Camera agrumaria inoltre dovrà diffondere, con i mezzi più opportuni, la conoscenza

dei metodi razionali per la produzione dei derivati agrumari e per l'utilizzazione dei residui della loro lavorazione; e concorrerà alle spese della Stazione sperimentale delle essenze di Reggio di Calabria, a termini dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 897, anche in rappresentanza delle industrie di cui al 4 e 5 comma dell'articolo suddetto.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le facilitazioni fiscali e di credito da accordarsi alle cooperative.

(Approvato).

Art. 19.

Qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si costituisca l'Associazione di cui all'articolo 17 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si provvederà con decreto Reale a creare una speciale Sezione della Camera agrumaria per realizzare gli scopi previsti dal detto articolo e per organizzare i trasporti di agrumi, traendo i mezzi all'uopo necessari dal diritto da stabilire sulle casse di prodotti a norma del citato articolo 17.

(Approvato).

Art. 20.

Al fondo patrimoniale di riserva della Camera agrumaria, oltre i proventi stabiliti per legge, affluirà il 20 per cento delle somme dovute ai depositanti per vendite di merce eseguite in esercizi successivi a quello del deposito.

Il prelevamento della predetta quota sarà eseguito fino a che il fondo patrimoniale della Camera non abbia raggiunto la somma di 50 milioni, e sarà ripreso nel caso di eventuali diminuzioni di detto ammontare.

Quando la riserva abbia raggiunto la cifra di 10 milioni di lire, l'eccedenza potrà essere impiegata in istituzioni a vantaggio della produzione o del commercio agrumario.

Le norme costitutive e regolatrici delle istituzioni di cui sopra saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria.

(Approvato).

Art. 21.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione della Camera agrumaria, le mansioni sì del Co-

mitato dei delegati come del Consiglio di amministrazione si affideranno a un Regio commissario, che le eserciterà tanto nei riguardi dei terzi, quanto del direttore dell'Amministrazione e dei depositanti.

(Approvato).

Art. 22.

La vigilanza dell'esecuzione della legge 2 agosto 1898, n. 378, per prevenire e combattere le frodi nel commercio dell'essenzè d'agrumi e sommacchi, è affidata, limitatamente alle essenze, anche alla Camera agrumaria.

(Approvato).

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti sulla Camera agrumaria.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'atto di compra-vendita in data 11 aprile 1918, col quale il comune di Modena cede allo Stato il palazzo di sua proprietà (già Balugani) in cui ha sede quella Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Per l'acquisto di detto immobile è autorizzata la spesa di lire 525,360, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi, in venti annualità di lire 26,268 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1917-18.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte le conseguenti variazioni nello stato di previsione del Ministero medesimo per gli anni finanziari 1917-18 e 1918-19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

FERA

NITTI.

V. — Il guardasigilli
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'amministrazione dei telefoni » (N. 241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1646 riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni, purchè nell'articolo primo del decreto stesso alle parole: « sempre quando ciò sia possibile a giudizio insindacabile dell'amministrazione telefonica dello Stato », siano sostituite le seguenti: « qualora ragioni di particolare convenienza lo suggeriscano come utile all'amministrazione telefonica dello Stato ».

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge di contabilità generale dello Stato;

Viste le leggi nn. 253 e 254 del 20 marzo 1913 ed il decreto luogotenenziale, n. 1109, dell'8 giugno 1919;

Considerata l'importanza e l'entità delle opere per la sistemazione e l'ampliamento dei servizi telefonici;

Considerata la necessità di stabilire criteri intesi a sostenere e far progredire l'industria nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La esecuzione della fornitura degli impianti e di ogni altro lavoro per il servizio telefonico, sarà affidata all'industria nazionale, sempre quando ciò sia possibile a giudizio insindacabile dell'amministrazione telefonica di Stato.

Per industria nazionale si intende quella che effettivamente produce in Italia, con capitali, maestranze e mano d'opera italiana, servendosi pure, in quanto è consentito dalle circostanze, di materia prima di produzione nazionale.

Art. 2.

Dopo l'industria nazionale come sopra definita, saranno preferite quelle ditte, qualunque sia la loro origine, qualunque sia la provenienza dei loro capitali, che esercitano in Italia stabilimenti attrezzati per la fabbricazione dei materiali richiesti e producono effettivamente e completamente i materiali stessi con maestranze e mano d'opera in prevalenza italiane.

Il semplice montaggio di pezzi importati dall'estero non darà diritto alle preferenze indicate sopra.

Art. 3.

Ogni qualvolta si verifichi la necessità o la convenienza di indire gare o concorsi, la preferenza sopra accennata si esplicherà:

a) concedendo all'industria nazionale un margine di protezione del 10 per cento rispetto alle ditte estere o considerate tali e del 5 per cento rispetto alle ditte che, come è specificato al precedente articolo, pur non avendo preciso carattere nazionale, producono in Italia;

b) concedendo a queste ultime ditte, di cui all'art. 2, un margine di protezione del 5 per cento in confronto alle ditte estere o considerate tali.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
CHIMIENTI.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche» (N. 242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto del 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disposizioni del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 984, sono sostituite le seguenti:

Art. 1.

L'articolo 16, primo capoverso, e l'articolo 21, lettera a), del testo unico di leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, sono modificati come appresso:

L'articolo 16, 1° capoverso:

Lo Stato ed i privati concessionari hanno diritto di esigere, per il collegamento degli abbonati alla rete telefonica urbana, un compenso nelle spese di impianto non superiore alla metà dello abbonamento annuale, sempre quando il collegamento non superi il raggio di due chilometri dall'ufficio di commutazione. Per distanze maggiori, lo Stato ed i privati concessionari potranno richiedere, oltre al compenso predetto, una quota supplementare non superiore alla metà della spesa occorrente per il tratto di linea successivo a due chilometri.

Articolo 21 - Lettera a):

La tariffa per ciascun abbonamento ad una rete telefonica urbana entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio di commutazione, non può eccedere il limite massimo di lire 600.

Per distanze maggiori è ammesso l'aumento di lire dieci per ogni 200 metri o frazione di 200 metri.

Art. 2.

L'articolo 24, secondo e terzo capoverso dello stesso testo unico di leggi telefoniche 2 maggio 1903, n. 196, è modificato come appresso:

Articolo 24, secondo e terzo capoverso.

Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, potranno essere elevate nella misura massima seguente:

Lire 1.50 sulle linee non eccedenti 100 chilometri;

Lire 3 sulle linee da 101 a 250 chilometri;

Lire 4.50 sulle linee da 251 a 450 chilometri;

Lire 6 sulle linee di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri, potranno essere inferiori a lire 1.50.

Art. 3.

È data facoltà al Governo di determinare le categorie in cui dovranno essere raggruppati gli abbonati alle reti telefoniche urbane statali e di fissare altresì le tariffe di abbonamento per le singole categorie, nonché le tariffe per le conversazioni sulle linee telefoniche interurbane. Tale provvedimento sarà da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi di concerto con quello del tesoro.

Sino a quando non sarà emanato detto decreto, rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 984.

Art. 4.

Senza superare i limiti massimi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato ad accordare ai concessionari di impianti telefonici ad uso pubblico aumenti nella misura che caso per caso risulteranno necessari tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dall'aumento di prezzo dei materiali, della mano d'opera, nonché della corrisponsione al personale di aumenti di stipendio e di indennità per caro-viveri.

Gli aumenti di tariffa di cui al presente articolo saranno applicati anche ai contratti di abbonamento in vigore, allo scadere del trimestre in corso alla data del relativo decreto di autorizzazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
CHIMIENTI
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Terravecchia » (N. 262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Terravecchia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cancelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 262).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Terravecchia è separata dal comune di Cariati (Cosenza) e costituita in comune autonomo sotto la denominazione di comune di Terravecchia.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale della presidenza del Consiglio dei ministri » (N. 271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale della presidenza del Consiglio dei ministri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cancelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 271).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno della Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilito come segue:

Personale d'ordine:

Un direttore d'archivio, con l'annuo stipendio di lire 9000;

Un vice-direttore d'archivio, con l'annuo stipendio di lire 8000;

Due archivisti.

Personale subalterno

Un commesso;

Un usciere capo.

(Approvato).

Art. 2.

Al predetto personale d'ordine e subalterno, tranne per quanto riguarda la promozione a direttore ed a vice-direttore di archivio, vengono applicate le norme contenute nei Reali decreti 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739.

(Approvato).

Art. 3.

Il vice-direttore d'archivio potrà conseguire il grado di direttore dopo almeno tre anni di lodevole e non interrotto servizio nelle funzioni di vice-direttore.

Il grado di vice-direttore d'archivio è conferito, esclusivamente per merito, agli archivisti della Presidenza del Consiglio dei ministri che abbiano un'anzianità di servizio non interrotto di almeno cinque anni nell'organico della Presidenza stessa.

(Approvato).

Art. 4.

I posti che si renderanno vacanti tra gli archivisti e fra quelli del personale subalterno, saranno conferiti - a scelta del Presidente del Consiglio dei ministri - al personale di terza categoria ed a quello subalterno dipendente dal Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto a decorrere dal 1° dicembre 1919.

⊙ (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e per le belle arti » (N. 256 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti ».

Invito l'onorevole sottosegretario delle belle arti a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSADI, *sottosegretario di Stato alle belle arti*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 256 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per le antichità e belle arti è costituito di venticinque consiglieri, ripartiti in cinque sezioni, ed è diviso in due gruppi. Il primo comprende tre sezioni: la prima per l'antichità, la seconda per l'arte medioevale e moderna, la terza per l'arte contemporanea. Il secondo comprende due sezioni: la quarta per la musicale e la quinta per l'arte drammatica.

(Approvato).

Art. 2.

I membri della prima e seconda sezione e due membri della terza sono nominati per decreto reale su proposta del ministro della pubblica

istruzione. Gli altri tre membri della sezione terza e quelli delle sezioni quarta e quinta sono eletti dagli artisti italiani, secondo le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili soltanto dopo un biennio dalla data della loro scadenza.

(Approvato).

Art. 4.

Trascorso un biennio dalla nomina del Consiglio superiore, in applicazione della presente legge, cesseranno dalle loro funzioni, mediante sorteggio, tre membri della prima, seconda, quarta e quinta sezione, un membro di nomina regia e due membri elettivi della sezione terza.

Trascorso il secondo biennio, cesseranno dalle loro funzioni gli altri membri non sorteggiati.

(Approvato).

Art. 5.

Quando si renda vacante un posto in alcuna delle cinque sezioni, si provvede alla sostituzione del consigliere mancante.

Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza di quello, cui è stato sostituito.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti dà parere su tutte le materie nelle quali è richiesto da leggi e regolamenti in vigore e su tutte le questioni che vengono sottoposte al suo esame dal ministro della pubblica istruzione o dal sottosegretario per le antichità e belle arti.

(Approvato).

Art. 7.

Quando da leggi o da regolamenti si faccia cenno al Consiglio superiore si intende designata la sezione competente per ragione di materia.

(Approvato).

Art. 8.

Il sottosegretario per le belle arti è presidente del Consiglio superiore.

Il vice-presidente è nominato da tutte le Sezioni riunite.

(Approvato).

Art. 9.

Ciascuna Sezione del Consiglio nomina nel proprio seno il suo presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il vice-presidente del Consiglio è di diritto presidente della sezione, alla quale appartiene.

(Approvato).

Art. 10.

Il Consiglio si raduna per singole sezioni ovvero per gruppi.

Per le questioni, riguardanti l'arte contemporanea, possono, anche, convocarsi riunite la terza, quarta e quinta sezione.

(Approvato).

Art. 11.

Ciascuna sezione del Consiglio elegge nel proprio seno due membri, che insieme al Presidente di essa costituiscono una Giunta esecutiva, la quale dà parere su tutti gli affari urgenti di competenza della sezione rispettiva.

Le Giunte, allo stesso modo del Consiglio, si riuniscono per singole sezioni o per gruppi.

Per le questioni relative all'arte contemporanea, possono convocarsi insieme le Giunte della terza, quarta e quinta sezione.

(Approvato).

Art. 12.

Il Consiglio superiore è convocato in sessione ordinaria dal Sottosegretario di stato per le Belle Arti due volte l'anno, in primavera e in autunno, ma può essere riunito, straordinariamente, ogni volta che il sottosegretario lo reputi necessario.

La Giunta è convocata dal sottosegretario ogni due mesi o anche più frequentemente, ove se ne riconosca la necessità.

(Approvato).

Art. 13.

Il Direttore generale per le antichità e belle arti, o chi ne fa le veci, può partecipare con voto consultivo alle adunanze del Consiglio superiore e della Giunta.

(Approvato).

Art. 14.

È necessaria la presenza di almeno dieci consiglieri per la validità delle deliberazioni di tre sezioni riunite, di almeno sei consiglieri per quelle di due sezioni riunite e, infine, di almeno tre consiglieri per quelle di ogni singola sezione.

(Approvato).

Art. 15.

La Commissione permanente per le arti musicali e drammatica, istituita dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, è soppressa.

Sono abrogati il capo VI della legge 27 giugno 1917, n. 386, il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 464, il decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 324, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge darà le norme per la formazione delle liste degli elettori e per la procedura delle elezioni e conterrà tutte le altre disposizioni, necessarie al funzionamento del Consiglio e della Giunta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il seguito dell'ordine del giorno è rinviato a domani.

**Annuncio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Cencelli di dar lettura di una interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Interpellanza :

Ai ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio sulle ragioni per le quali

- con grave danno dell'erario - non si è ancora provveduto a definire la materia dei beni appartenenti in Italia ai sudditi degli Stati che furono nemici.

Ciraolo.

Interrogazioni :

Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri sui gravi fatti avvenuti in Alessandria il 28 marzo.

Frascara.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere se sia vera la notizia di una concessione del Colosseo per anni cinque ad una Società Teatrale che si propone di darvi spettacoli lirici e per conseguenza di costruire nell'interno dell'insigne monumento un palcoscenico con impalcature, meccanismi, impianti elettrici, gradinate per gli spettatori ed altro.

Apolloni e Lanciani.

Al ministro della guerra per sapere quali solleciti provvedimenti creda di adottare onde sia prontamente rimosso dal comune di Roma un pubblico immondezzaio di recente formato al piede della Caserma dei Reali Carabinieri, al Piazzale Flaminio, con manifesto oltraggio al decoro di quell'Arma, oltre che con pericolo per la salute dei militi ivi alloggiati e altresì con violazione della proprietà Demaniale a cui è imposta arbitrariamente una illegale servitù.

Mortara.

Al ministro degli affari esteri intorno alla venuta e al soggiorno della missione russa in Italia.

Giardino.

Al ministro delle Colonie sulle presenti condizioni della Tripolitania e sui provvedimenti che intende prendere per la pacificazione definitiva di quel paese.

Mosca.

Interrogazioni con risposta scritta :

Al ministro degli affari esteri per sapere quali siano le cause che finora hanno impedito l'integrale esecuzione della convenzione

italo-austriaca stipulata fin dallo scorso anno allo scopo di addivenire ad una sollecita attuazione degli articoli del Trattato di S. Germano riguardanti le rivendicazioni del nostro materiale storico e artistico, di cui è detentrica tuttora la Repubblica austriaca.

Tamassia.

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno per sapere quanto vi sia di vero nella voce circolante che egli abbia dato, con suo decreto, la concessione di aprire un un numero determinato di bische in varie città e stazioni climatiche e di cura, contro compenso del dieci per cento allo Stato e del dieci per cento dell'introito ai Comuni.

Bertesi.

**Annuncio
di risposta scritta ad interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole senatore Apolloni. A termini del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Nella seduta del 7 marzo fu presentata una mozione sottoscritta da me e da altri numerosi colleghi. Desidero sapere dal Governo quando crede che essa possa svolgersi.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Poichè in questa sessione di lavori vi è molto da fare e non vi sarebbe tempo per svolgere una mozione così importante e che tocca argomenti così vari, io pregherei l'onorevole Paternò di voler consentire che la sua mozione fosse posta all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori parlamentari.

PATERNÒ. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori parlamentari.

DALLOLIO ALFREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. Prego il Senato di voler consentire che il disegno di legge relativo alla istituzione di una scuola superiore di chimica industriale nella città di Bologna, sia inviato alla Commissione di finanze. Si tratta di un disegno di legge che ha un'importanza massima per la città di Bologna, poichè se non fosse votato immediatamente, la città perderebbe un milione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Dallolio Alfredo, perchè sia consentito che il progetto di legge da lui ricordato, anzichè agli Uffici, sia inviato alla Commissione di finanze.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Prego il Senato di voler consentire che sia inviato alla Commissione di finanze il disegno di legge n. 355, riguardante il terzo censimento generale della popolazione.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Sulla riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Per la riunione degli Uffici che ha avuto luogo oggi, non si sono potuti iscrivere all'ordine del giorno che una parte dei numerosi disegni di legge, pervenuti dalla Camera dei deputati. Quindi è necessario tenere un'altra seduta degli Uffici domani, per esaminare un'altra parte di disegni di legge; poi sarà necessario in seguito tenere anche una terza riunione. Avverto il Senato che ho dato la precedenza a quei disegni di legge approvati dalla Camera che sono stati presentati dal Governo ed ho lasciati per ultimi quelli di iniziativa parlamentare. (*Approvazioni*).

Quindi domani alle ore 15 vi sarà la riunione degli Uffici con l'ordine del giorno che verrà

distribuito; alle ore 16 poi, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria e provvedimenti vari relativi al funzionamento del predetto Istituto (N. 296);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1646, riguardante le norme per la fornitura di materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni (N. 241);

Conversione in legge del Regio decreto del 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche (N. 242);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Riforma della costituzione del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti (Numero 256).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i dodici anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazioni del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reali equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1608, che autorizza l'amministrazione delle ferrovie di Stato a lasciare sulle linee principali e secondarie permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello (N. 251);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, riguardante il nuovo regime delle trazzere di Sicilia (Numero 37);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (Numero 280);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 291);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie (N. 292);

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate (N. 278);

Conversione in legge del Regio decreto legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187-B);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162).

La seduta è tolta (ore 17.40).

(I Principi Reali sono lungamente e fragorosamente applauditi quando escono dall'Aula. Le tribune si associano agli applausi).

Risposta scritta ad interrogazione.

APOLLONI.— A S. E. il Ministro della pubblica istruzione. « Circa l'avvenuta requisizione da parte del Commissario degli alloggi di un appartamento occupato dal Pensionato Artistico Nazionale nella sede dell'ex Istituto Archeologico Germanico »,

RISPOSTA. — Il Ministero appena gli fu notificata l'ordinanza del Commissario del Governo per le abitazioni di Roma con la quale si assegnava ad un privato l'appartamento sito in via Monte Tarpeo, n. 25, occupato dal Pensionato Artistico Nazionale, non mancò di far rilevare al Commissario predetto la natura e la destinazione dell'appartamento requisito. Ma la ordinanza non fu revocata ed il Ministero ricevette un precetto d'uscire col quale si annunciava che il 10 corrente si sarebbe provve-

duto al forzato rilascio dell'appartamento di cui trattasi.

In vista di ciò, il Ministero richiamò nuovamente l'attenzione del Commissario per le abitazioni sulla necessità di lasciare alla sua destinazione l'appartamento in parola, facendo rilevare che esso è indispensabile all'Amministrazione per poter soddisfare all'obbligo impostole dal Regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1909, n. 543, di fornire l'alloggio in Roma ai vincitori dei concorsi al Pensionato Artistico Nazionale e domandò nuovamente la revoca dell'ordinanza di requisizione. In pari tempo informò della questione la Presidenza del Consiglio dei ministri, sollecitando provvedimenti atti ad assicurare il mantenimento alla sua attuale destinazione dell'appartamento di cui sopra. Il precetto sopra indicato non ha avuto esecuzione; si deve pertanto ritenere che il Commissario degli alloggi ha rinunciato alla requisizione.

Il Ministro
CROCE.

Licenziato per la stampa il 6 aprile 1921 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.